

**ASSOCIAZIONE DEI CURATORI E DEI CTU
DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA**

STATUTO

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

ART. 2 - Statuto

ART. 3 – Finalità e oggetto dell'attività svolta dall'Associazione

TITOLO II

Associati

ART. 4 - Ammissione

ART. 5 - Diritti

ART. 6 - Doveri

ART. 7 – Recesso, morosità, esclusione

TITOLO III

Organi dell'Associazione e loro funzionamento

ART. 8 - Organi

ART. 9 - Assemblea

ART. 10 - Presidente

ART. 11 - Consiglio Direttivo

ART. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 13 – Collegio dei Proviviri

ART. 14 – Comitato Scientifico

ART. 15 – Segretario

ART. 16 – Tesoriere

ART. 17 – Gratuità delle cariche

TITOLO IV

Risorse

ART. 18 - Patrimonio

ART. 19 - Donazioni e lasciti

ART. 20 - Entrate

ART. 21 - Divieto di distribuzione di utili

TITOLO V

Rendiconto

ART. 22 – Rendiconto economico e finanziario

TITOLO VI

Disposizioni finali

ART. 23 - Scioglimento

ART. 24 - Rinvio alle leggi

**ASSOCIAZIONE DEI CURATORI E DEI CTU
DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
STATUTO
TITOLO I**

Disposizioni generali

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'Associazione fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Bologna denominata "ASSOCIAZIONE DEI CURATORI E DEI CTU DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA".
2. L'Associazione ha sede a Bologna, in via Farini n. 14, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Per essa può essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

ART. 3 – Finalità e oggetto dell'attività svolta dall'Associazione

1. L'Associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, coordinare e supportare iniziative utili alla diffusione della conoscenza del diritto concorsuale e delle attività ad esso connesse, svolte dai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Bologna, in relazione agli incarichi di curatore, commissario giudiziale/liquidatore e consulente tecnico d'ufficio, nonché nei rapporti instaurati con il Tribunale, allo scopo di elevare e qualificare la professionalità degli appartenenti all'Albo e di consentire lo svolgimento delle procedure nel rispetto dei precetti giuridici e dei principi deontologici che sono posti alla base della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, avendo riguardo anche a tutte quelle innovazioni di carattere tecnologico ed informatico che possano, all'uopo, risultare utili e contribuire ad una più efficace gestione delle procedure concorsuali. L'Associazione si prefigge, altresì, di promuovere la crescita culturale dei soggetti sopra indicati attraverso il controllo della qualità delle modalità organizzative e di gestione delle procedure, nonché di stimolare i comportamenti virtuosi tenuti dagli ausiliari del Giudice, in conformità alle direttive emanate dalla Sezione. A tal proposito l'Associazione può:

- a) favorire tra gli associati la creazione di gruppi scientifici, di studio e di lavoro formati da Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Bologna, operanti, anche, in collaborazione con il Tribunale, al fine di formulare proposte o approfondire problematiche attinenti le attività indicate nel presente Statuto;
- b) prestare assistenza e fornire ogni adeguato supporto agli ausiliari del Giudice nell'avvio e nella gestione del processo telematico, nonché nell'attività informatica inerente le procedure concorsuali.
- c) promuovere e gestire attività formative per elevare la professionalità degli associati, quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di conferenze, seminari, corsi, la pubblicazione e divulgazione di circolari, periodici e giornali;
- d) realizzare un mutuo scambio di esperienze fra gli associati, al fine di creare un patrimonio comune di conoscenze che consenta a tutti di migliorare i criteri di gestione delle procedure concorsuali e delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari, interfacciandosi altresì con altre realtà attraverso la trasmissione

dei dati acquisiti nell'ambito delle più importanti procedure, al fine di sviluppare un flusso informativo costante tra i vari Tribunali;

e) compiere la rilevazione di dati statistici concernenti il contenzioso, le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari e le procedure concorsuali operando, in ogni fase della procedura stessa, dall'allegazione alla relazione ex art 33 L.F. di questionari contenenti le cause del dissesto, fino alla creazione, all'interno del programma di liquidazione, di una serie di linee guida rinvenibili attraverso l'analisi di "lead cases" afferenti le operazioni di cessione dei compendi aziendali, al fine di dare vita a precedenti cui gli ausiliari del Giudice, che si trovano ad affrontare casistiche analoghe, possano ispirarsi e confrontarsi;

f) implementare l'esistente prontuario "Lo Stato Passivo" per gli ausiliari del Giudice ed i loro collaboratori, contenente i criteri di ammissione delle domande di insinuazione allo stato passivo, sulla base delle situazioni maggiormente ricorrenti e della più recente giurisprudenza, al fine di individuare un orientamento uniforme cui attenersi nella predisposizione degli stati passivi.

2. L'Associazione può porre in essere ogni forma di attività strumentale o accessoria a quelle sopra definite, atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando e stipulando contratti o convenzioni con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, in particolare con quelli che abbiano finalità analoghe, in conformità al fine statutario e nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

3. Per consentire il migliore raggiungimento del fine statutario, inoltre, l'Associazione può possedere, gestire ed acquisire in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, nonché partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di enti e di società, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolta al perseguimento degli scopi istituzionali, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzii in una gestione statico conservativa del patrimonio e che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento del fine istituzionale.

4. L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma può essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

5. Considerato che il Tribunale di Bologna svolge le funzioni di "osservatorio sulle cause e circostanze del dissesto", l'Associazione può affiancare altri Uffici giudiziari per lo sviluppo delle tecnologie informatiche finalizzate al reperimento delle informazioni statistiche e per lo sviluppo delle tematiche concernenti il processo telematico.

TITOLO II

Associati

ART. 4 - Ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, nonché le procedure concorsuali, che accettino di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti emanati, nonché le deliberazioni assunte in conformità allo stesso.

2. Le procedure concorsuali sono associate in persona del curatore.

3. L'accettazione delle domande di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non riportino espressamente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impegno a concorrere al funzionamento e/o al finanziamento della sua attività.

4. La qualifica di associato si consegue, a tutti gli effetti, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di adesione ed al puntuale pagamento delle quote associative che vengono stabilite, annualmente, dal Consiglio Direttivo e che possono anche essere differenziate.

5. La qualità di Associato non è trasferibile così come non sono trasferibili i diritti ed i doveri ad essa collegati; analogamente, la quota associativa o i contributi versati a qualsiasi titolo, non sono trasmissibili né ripetibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

6. L'adesione non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti nel presente Statuto.

ART. 5 - Diritti

1. L'adesione all'Associazione comporta il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'articolo 9 del presente Statuto.

2. Tutti gli associati hanno, inoltre, il medesimo diritto a partecipare concretamente alla vita associativa e ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione relativamente alle materie istituzionali elencate all'art. 3, nonché a fare propri e ad utilizzare tutti gli strumenti e le conoscenze dell'associazione.

ART. 6 - Doveri

1. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati, che con i terzi, nonché all'accettazione e al rispetto delle clausole e delle norme contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle direttive che vengono emanate dai rispettivi Organi.

2. Gli associati devono pagare la quota annuale, in relazione all'anno solare, nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3. Gli associati prestano la propria attività ordinaria e straordinaria a titolo gratuito.

4. Le attività straordinarie, eccezionalmente e previamente deliberate dal Consiglio Direttivo, unicamente nel caso in cui l'interessato presenti motivata richiesta, possono essere a titolo oneroso. In tal caso il Consiglio Direttivo deve valutare ed adeguatamente motivarne l'accoglimento.

5. Gli associati che desiderano partecipare attivamente all'Associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti ed i lavori preventivamente concordati adeguandosi alle direttive del Consiglio Direttivo ed agli eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo può deliberare, pur sempre nell'ambito del perseguimento degli scopi dell'Associazione, di affidare incarichi professionali o altri incarichi, anche a terzi non associati, a titolo oneroso, il cui corrispettivo deve essere motivato, autorizzato e preliminarmente deliberato dal Consiglio stesso.

ART. 7 – Recesso, morosità, esclusione

1. La qualità di associato viene meno per:

- a) recesso;
- b) morosità nel pagamento delle quote;
- c) esclusione.

2. Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo e produce effetto immediato, ma non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già corrisposta per l'anno di uscita o di quote e contribuzioni precedentemente versate.

3. La morosità nel pagamento della quota annuale comporta la perdita automatica della qualifica di associato. Si considera moroso l'associato che non provvede ad effettuare il pagamento della quota annuale entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno in corso.

4. L'esclusione per gravi motivi, in seguito a comportamenti da parte dell'associato, in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali, è decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione. La delibera consiliare di esclusione è emanata previa richiesta di comunicazione scritta, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'associato all'atto dell'iscrizione, almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Organi dell'Associazione e loro funzionamento

ART. 8 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Proviviri;
- f) il Comitato Scientifico.

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea, presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati con diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'esercizio in corso alla data della convocazione.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente, quando se ne ravvisi la necessità o quando almeno un decimo degli associati presenti richiama motivata.

3. La lettera di convocazione deve essere inviata tramite posta, fax o posta elettronica, a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno con specificazione degli argomenti da trattare.

4. I compiti e le competenze dell'Assemblea sono i seguenti:

- a) provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo ed alla fissazione delle relative cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, salvo che l'Assemblea stessa non ne deleghi, in tutto o in parte, la fissazione al Consiglio Direttivo medesimo;
- b) provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché del Collegio dei Proviviri e del Comitato scientifico, ove nominati;
- c) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;
- d) approvare il rendiconto economico e finanziario, nonché il bilancio preventivo;
- f) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione;

g) deliberare sugli eventuali regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea degli associati è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

6. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

7. Il diritto di voto può essere esercitato direttamente o per delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, curando l'ordinato svolgimento dei lavori e la regolare esecuzione delle delibere.

2. Il Presidente assume, altresì, i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo per garantire il funzionamento dell'Associazione e li comunica, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad un altro membro del Consiglio Direttivo, a dipendenti o a terzi, con l'approvazione del Consiglio stesso.

4. In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

ART. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è formato da associati ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra tre e nove, incluso il Presidente. I consiglieri sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo ed, in seguito, dall'Assemblea; durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo provvede a:

a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, compiendo gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;

b) fissare al proprio interno, in tutto o in parte, le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, nel caso in cui sia stato a ciò delegato dall'Assemblea degli associati;

c) deliberare sulle nuove richieste di ammissione;

d) deliberare sull'esclusione degli associati nei casi stabiliti dal presente Statuto;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

f) predisporre il rendiconto economico e finanziario ed, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i successivi due mesi.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, fax o posta elettronica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni. In mancanza delle predette formalità, la riunione del Consiglio Direttivo è comunque valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Consiglio procede alla sua cooptazione; il consigliere cooptato dura in carica fino alla originaria scadenza del componente sostituito.

8. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre procedere alla sua integrale rielezione.

ART. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da associati ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea la quale ne designa anche il Presidente.

2. I Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, i Revisori cessati vengono sostituiti dai supplenti, con precedenza del più anziano di età. Essi durano in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

3. L'Assemblea può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.

4. I Revisori dei Conti provvedono:

- a) al riscontro della gestione finanziaria;
- b) al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) ad esprimere il proprio parere mediante apposita relazione al rendiconto economico e finanziario.

5. I Revisori dei Conti possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 13 – Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea degli associati può istituire un Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti fra gli associati. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Presidente.

2. Il Collegio dei Probiviri, ove istituito, dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Probiviri determina le modalità di svolgimento delle proprie sedute e, prima dell'insediamento, può stabilire le norme di procedura per l'esame delle controversie devolute al suo giudizio.

4. Il Collegio dei Probiviri decide su qualsiasi controversia derivante dall'applicazione dell'atto costitutivo e dallo Statuto o nascente dai rapporti fra gli associati, fra questi e l'Associazione e fra gli organi della stessa. Il Collegio provvede con lodo inappellabile e senza formalità di procedura, se non quelle che esso stesso riterrà di prevedere.

5. Il Collegio dei Probiviri è altresì competente a conoscere e giudicare in relazione alle azioni di esclusione promosse dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 – Comitato Scientifico

1. L'Assemblea degli associati può istituire un Comitato Scientifico, compo-

sto da nominativi scelti dal Consiglio Direttivo tra eminenti personalità delle professioni, della cultura e della vita pubblica.

2. Del Comitato Scientifico possono far parte anche membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori e gli associati.

3. Il Comitato Scientifico, ove istituito, nomina al suo interno un Presidente e determina le modalità di svolgimento delle proprie riunioni.

4. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive, atteso il precipuo scopo di supporto tecnico scientifico dello stesso.

ART. 15 – Segretario

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, della cassa e dei libri dell'Associazione, predispone la bozza di bilancio, cura pagamenti ed incassi ed opera secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

ART. 17 – Gratuità delle cariche

1. Salvo quanto stabilito all'articolo 6, punto 4 del presente Statuto, tutte le cariche degli Organi dell'Associazione sono elettive e gratuite. E' previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della carica.

TITOLO IV

Risorse

ART. 18 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile sia durante la vita dell'Associazione, sia in caso di suo scioglimento e può essere formato:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli associati all'atto di costituzione dell'Associazione;

b) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 19 - Donazioni e lasciti

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

ART. 20 - Entrate

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative e contributi degli aderenti (privati o enti);

b) sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici;

c) rimborsi derivanti da convenzioni;

d) entrate derivanti da attività commerciali inerenti agli scopi indicati all'articolo 2 del presente Statuto;

e) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti

all'Associazione a qualunque titolo.

2. Tutte le risorse che affluiscono nelle casse o che sono imputate a patrimonio dell'Associazione devono essere sempre e integralmente impiegate nel perseguimento e nel finanziamento dei fini istituzionali.

ART. 21 - Divieto di distribuzione di utili

1. Non possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta, durante la vita dell'Associazione eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

Rendiconto

ART. 22 – Rendiconto economico e finanziario

1. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla visione.

4. Entro il mese di novembre, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il successivo due mesi.

TITOLO VI

Disposizioni finali

ART. 23 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro soggetto con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24 - Rinvio alle leggi

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

